

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE – SERVIZIO 11^ CATANIA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI GESTITI
DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
PER LA DECORTICA DI SUGHERETA**

ANNO DI ESTRAZIONE 2026

Art. 1

L'oggetto della gara in forma di licitazione privata è la concessione temporanea da parte del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale – Servizio 11^ Catania (tramite offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base della gara) di quota parte dei terreni a sughereta da esso gestito nel complesso boscato “Bosco Vaito” C.da Vaito agro di Licodia Eubea per l'esecuzione di lavori di decortica delle sughere ivi insistenti e con attribuzione del materiale sughericolo estraibile dalle piante stesse all'Aggiudicatario. I terreni in concessione, per una superficie ragguagliata complessiva di circa 2 ettari, afferiscono al NCT Comune di Licodia Eubea Foglio 38 particelle nn° 2 – 9 – 11 con planimetria dell'area autorizzata per la decortica di cui alla cartografia allegata al presente documento a costituirne parte integrante.

Art. 2

Il materiale sughericolo è costituito da sughero gentile di circa 18 anni, sughero da macina e sugherone compreso quello con difetti tecnologici (es. sughero pietroso, terroso, fiammato, vuoto, verde) o invaso dalle formiche. L'Aggiudicatario in nessun caso potrà pretendere alcuna diminuzione sul prezzo della concessione, né potrà accampare pretese alcuna per la qualità dei materiali ottenuti.

Art. 4

L'attribuzione dei prodotti sughericoli è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'Aggiudicatario. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento e il trasporto dei prodotti

ricavati, tutti i lavori per ciò occorrenti e ordinati nel presente capitolato, senza che possa mai pretendere indennità o compensi di sorta per tali oggetti, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista o imprevista o qualsivoglia caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 5

Il Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale – Servizio 11^ Catania (di seguito denominato “Amministrazione”) all'atto della stipula del contratto di concessione non garantisce né la qualità né la quantità del prodotto sugheroso estraibile, assume solo l'obbligo di indicare il sito, il suo perimetro con i relativi confini e le strade di accesso.

Art. 6

Entro 10 giorni dall'avvenuta aggiudicazione della gara, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario a firmare il contratto di concessione. Contestualmente la stessa Amministrazione comunicherà all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania le generalità complete dell'Aggiudicatario e il domicilio da questo eletto.

Art. 7

L'Aggiudicatario dovrà indicare con un preavviso di 5 giorni all'Amministrazione e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, il giorno di inizio dell'estrazione. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura dell'Aggiudicatario munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da qualsiasi causa determinati, azione di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La conduzione dei lavori sarà diretta da un Direttore dei lavori il cui nominativo sarà comunicato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania. E' in ogni caso vietata la cessione dei lavori, in tutto o in parte, a terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, pena la rescissione del contratto di concessione

Art. 13

Le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario a proprie spese, osservando e applicando tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Il periodo dell'estrazione è fissato tra il 15 maggio e il 31 agosto 2026, mentre il termine per lo sgombero dei residui della lavorazione non potrà andare oltre il 30 settembre 2026.

Art. 14

L'estrazione non dovrà avvenire nelle giornate con vento freddo o troppo caldo, al fine di non arrecare danni al fellogeno "mammina". Per ogni pianta danneggiata sarà applicata la penale di cui all'Art. 29 del presente Capitolato.

Art. 15

Salvo i periodi di sospensione dell'estrazione previsti dalle vigenti normative o dovuti a fatti non imputabili alla ditta estrattrice, essa sarà fatta di seguito e senza interruzioni. La decortica e la demaschiatura saranno effettuate in concomitanza di tempo e di luogo. L'estrazione deve essere fatta a perfetta regola d'arte (apertura di due stradelle per fusto con incisioni longitudinali del fellogeno, regolarizzazione delle "corone" ed eliminazione delle "calzette"), con strumenti ben affilati e senza arrecare danni al fellogeno "mammina". La decortica e la demaschiatura saranno in ogni caso eseguite secondo quanto disposto dalla Legge 759/1953 che disciplina la materia.

Art. 16

Contestualmente alle operazioni di estrazione, al fine di evitare contagio e diffusione di funghi patogeni, i fusti di tutte le piante sottoposte a decortica e demaschiatura, nonché gli strumenti utilizzati, dovranno essere sterilizzati con appositi prodotti consentiti dalla vigente normativa e approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 17

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, in relazione ad avvisi dell'Amministrazione o di tecnici diversamente indicati da essa, circa l'inosservanza delle regole dettate dal presente capitolato nonché di tutte le vigenti disposizioni in materia, ha la facoltà di sospendere con la sola partecipazione scritta le operazioni di estrazione. La continuazione dell'utilizzazione così sospesa potrà avvenire previo pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima inappellabile dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Art. 18

All'interno dell'area autorizzata alla decortica, l'Aggiudicatario dovrà scorzare tutte le piante già coltivate e portanti sughero gentile anche se pietroso, terroso, verde, invaso da formicai o parzialmente già scorzato.

L'acquirente ha inoltre l'obbligo di adeguare le altezze di decortica in relazione allo stato della pianta rimanendo in ogni caso nei limiti stabiliti a riguardo dalla Legge 759/1953, al fine di incrementare le produzioni future. Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica. Sono escluse dall'estrazione le piante particolarmente deperienti perché affette dalla sindrome del deperimento, danneggiate dal fuoco o da qualsiasi tipo di patologia. Il materiale sugheroso non estratto nel termine stabilito resterà di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 19

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di procedere alla decortica di tutte le piante da demaschiare presenti nell'area autorizzata. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata all'altezza di metri 1,30 da terra ed accertata in un minimo di centimetri 60 secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 20

Il sughero estratto dovrà essere accatastato unicamente nelle fasce antincendio presenti, nelle strade interpoderali e in luoghi tali da evitare qualsiasi pericolo di incendio o di ingombro della rete viaria.

Art. 21

L'Aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie del lotto in modo che vi si possa facilmente transitare, è altresì obbligato a riparare i fossi, le chiudende o comunque qualsiasi danno arrecato nel trasporto del sughero.

Art. 22

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla Legge 353/2000, e alle prescrizioni contenute nel vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il sughero estratto deve essere accatastato in un area facilmente accessibile ai mezzi antincendio. L'acquirente dovrà provvedere a proprie spese a:

- tenere pulito il luogo prescelto;
- tenere una provvista adeguata di acqua;
- distanziare i cumuli di sughero in modo da prevenire il propagarsi di eventuali incendi.

Per le superiori finalità la cura, la custodia e la vigilanza del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo di estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà garantita dall'Aggiudicatario con personale da esso incaricato.

Eventuali residui di lavorazione, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica, contenitori di olio ed ogni altro rifiuto e materiale di scarto, dovrà essere raccolto, differenziato e conferito ai deputati centri di raccolta. La medesima disposizione si applica ai rifiuti tossici e pericolosi. L'inosservanza di queste disposizioni costituisce diretta violazione delle norme in materia di tutela ambientale. L'Amministrazione comunicherà agli organi competenti le eventuali violazioni.

E' proibita l'accensione di fuochi per qualsiasi scopo. Qualsiasi danno derivante da tale inosservanza o da altre cause ascrivibili all'Aggiudicatario sarà punito con l'obbligo della rifusione a stima inappellabile dell'Amministrazione.

Art. 23

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di praticare due incisioni longitudinali sul fellogeno per tutta l'altezza di decortica utilizzando attrezzi ben affilati. La decortica sarà effettuata rasente terra, avendo ben cura di non lasciare "calzette" e saranno praticate le "corone". Durante le operazioni di demaschiatura, gli scorzini possono aiutarsi con il manico dell'accetta per facilitare il distacco delle plance, ma resta tassativamente vietato battere o colpire il fusto con l'accetta o altro.

Art. 27

Ogni contravvenzione alle clausole e condizioni del presente capitolato, per cui non si sia stabilita in modo speciale una penalità o per la quale non provvedano altrimenti le leggi vigenti, obbligherà l'Aggiudicatario alla piena rifusione di tutti i danni che saranno indicati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania e dai Tecnici dell'Amministrazione, attraverso una stima inappellabile.

Art. 28

Le stime di cui agli articoli precedenti equivalgono ad un lodo arbitrale vero e proprio non soggetto ad impugnativa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 29

Per tutte le inosservanze delle clausole e condizioni imposte dal presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità, ferme restando comunque le ulteriori eventuali sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia:

- € 100,00 al giorno per inizio anticipato di estrazione;
- € 20,00 al giorno per ritardata ultimazione dei lavori di estrazione ed esbosco;
- € 25,00 per ogni pianta danneggiata mediante amputazione dei rami;
- € 20,00 per ogni fusto danneggiato al fellogeno (mammina);
- € 30,00 per ogni fusto scorzato non a regola d'arte (rilascio di calzette, mancanza di corona, mancanza di stradelle), la penale sarà ridotta a €10/p.ta per ciascuna delle succitate imperfezioni qualora presenti singolarmente;
- € 15,00 per ogni fusto da scorzare e non scorzato
- € 10,00 per omesso innalzamento dell'altezza di decortica laddove segnalato dall'Amministrazione o dal Corpo Forestale
- € 15,00 per ogni superficie non sgomberata nei termini previsti

Letto, firmato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Servizio per il Territorio di Catania

L'Aggiudicatario